

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVIII
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA**

il Giudice designato, dott. Giuseppe Ciccarelli,
letto il ricorso proposto da [REDACTED],
visti gli articoli 35 bis e 35 ter del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, l'art 6 bis comma 2 bis
del D.lvo n. 142/2015 (introdotto dal D.L. 145/2024 convertito con modificazioni
dalla l. 9.12.2024 n.187) e gli artt. 737 e ss. c.p.c.,
preso atto che non è disponibile la videoregistrazione dell'audizione del ricorrente
innanzi alla Commissione Territoriale;

LETTA L' ISTANZA DI SOSPENSIONE

preso atto della comparsa di costituzione del Ministero dell'interno;
ritenuto che sussistano le gravi e circostanziate ragioni previste dal comma 4 dell'
art. 35-bis del decreto legislativo 28.1.2008 n. 25, in quanto con provvedimenti
rispettivamente del 31 ottobre e del 4 novembre 2024, depositati il 2 e il 5 novembre
2024 nei procedimenti iscritti al n. 44346/24 e al n. 45901/24, questo Tribunale ha
sottoposto alla Corte di Giustizia UE alcuni quesiti pregiudiziali riguardanti la
designazione dei paesi di origine sicura da parte del D.L. n. 158/2024, le cui
disposizioni in materia sono state trasfuse nel D.L. n. 145/2024, convertito con
modificazioni nella L. n. 187/2024;

ritenuto necessario attendere la decisione della Corte di Giustizia sui quesiti
pregiudiziali proposti, considerato che le difese del Ministero dell'interno non
introducono elementi di valutazione tali da comportare un diverso orientamento del
Tribunale rispetto a quello di cui ai citati rinvii pregiudiziali;

ritenuto, però, che il protrarsi dei tempi della decisione sulla domanda di
sospensione avrebbe ricadute negative sulla posizione soggettiva del richiedente
asilo, sia in termini di diritto di soggiorno sul territorio nazionale che di perdurante
titolarità del permesso di soggiorno provvisorio, posto che il comma 4 dell'art 35
ter del d.lvo n. 25/2008 prevede che tale permesso di soggiorno venga rilasciato
quando l'istanza di sospensione sia accolta;

**dispone, nelle more della decisione della Corte di Giustizia, la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.**

Dispone la notifica del presente decreto alle parti a cura della cancelleria.

Roma, 12/02/2025

Il Giudice
Giuseppe Ciccarelli,